



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL  
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

---

*Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident*

Ai Comuni della Regione autonoma  
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei Comuni trentini

Al Consorzio dei Comuni della  
Provincia di Bolzano

Alle Comunità  
della Provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali  
della Provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni B I M  
della regione Trentino-Alto Adige

OGGETTO: Circolare - Poteri e modalità di svolgimento dei Consigli comunali.

Il decreto del Presidente della Regione del 10 marzo 2020 n. 16 ha rinviato, per sopravvenute cause di forza maggiore (articolo 219, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige” - di seguito CEL), i comizi elettorali che erano stati convocati per la giornata di domenica 3 maggio con decreto del Presidente della Regione n. 2 del 27 gennaio 2020 (per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano, nonché per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali nei Comuni di Trento, Bolzano e Rovereto).

Da più parti è stato sollevato il dubbio circa gli attuali poteri dei consigli comunali, in relazione a quanto dispone il comma 2 dell’articolo 46 (*Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali*) del CEL, in base al quale *“I consigli comunali restano in carica fino all’elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.”*

Va innanzitutto precisato che, a seguito del citato DPR n. 16/2020 di rinvio delle elezioni comunali del 3 maggio 2020, il decreto di convocazione dei comizi elettorali (ossia il DPR n. 2/2020) non è stato oggetto di pubblicazione (la pubblicazione agli albi comunali e sul bollettino ufficiale della Regione era prevista per il giorno 19 marzo 2020).

Pertanto, non si è realizzato il presupposto richiesto dal comma 2 dell'articolo 46 del CEL per limitare i poteri dei consigli comunali all'adozione dei soli atti urgenti.

In termini più generali, inoltre, il decreto di rinvio del turno elettorale generale (DPR n. 16/2020) comporta la sospensione di ogni effetto del DPR n. 2/2020 che convocava i comizi elettorali per la giornata di domenica 3 maggio 2020.

Poiché la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e tenuto conto della situazione attuale, è da ritenersi che il turno elettorale avrà luogo ormai nel periodo autunnale. A questo proposito, presenteremo a breve una proposta di legge che ci consenta di fissare la data di convocazione dei comizi elettorali nei mesi successivi alla data di conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020).

Si precisa pertanto che fino alla pubblicazione del nuovo decreto di indizione dei comizi elettorali (da effettuarsi il 45° giorno precedente quello di votazione) i consigli comunali operano nella pienezza dei loro poteri.

Per quanto riguarda invece le modalità di svolgimento delle sedute dei consigli e delle giunte comunali, si deve fare riferimento all'articolo 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*), comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle analoghe disposizioni previste dalle ordinanze contingibili ed urgenti dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con i migliori saluti.

- Arno Kompatscher -  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).